



COMUNE DI NARBOLIA

PROVINCIA DI ORISTANO

STATUTO CONSULTA GIOVANI DI NARBOLIA

CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

FONTI NORMATIVE

Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro fondamento giuridico nella legge n. 267/2000, T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali, nonché nel Titolo VII, articoli n. 73 e n. 74 del vigente Statuto Comunale, allo scopo di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini e forme di consultazione della popolazione.

Art.1 Finalità

La Consulta Giovanile è un organo propositivo e autonomo. Rappresenta i giovani che vogliono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale dei giovani e quindi di tutta la comunità. La Consulta attende alle seguenti finalità:

- a) è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
- b) promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani, anche tramite collaborazioni con le cooperative sociali, le associazioni e il volontariato; progettisti ed erogatori di servizi;
- c) favorisce il raccordo tra i giovani e le istituzioni locali;
- d) promuove dibattiti, ricerche ed incontri per un miglior utilizzo del tempo libero;
- e) presenta al Consiglio Comunale proposte di deliberazione inerenti le tematiche giovanili fornendo pareri non vincolanti su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani;
- f) si rapporta con gruppi informali;
- g) promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale.

La Consulta è un'associazione senza fini di lucro che può gestire un budget per il suo funzionamento, assegnato dalla Giunta Comunale o raccolto attraverso altre forme di finanziamento. La Consulta si impegna a presentare annualmente al Consiglio Comunale, una relazione descrittiva del lavoro svolto ed una rendicontazione economica delle spese sostenute e dei risultati conseguiti. La Consulta fa propri i valori della Costituzione Europea, della Costituzione Italiana, dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna e dello Statuto del Comune di Narbolia, in particolare i valori di libertà, democrazia, solidarietà, pace e tolleranza che esprimerà sia nella vita interna, sia nelle iniziative da essa realizzate.

CAPO II
ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANI

Art. 3 Organi

Sono organi della Consulta:

- a) L'Assemblea, quale organo centrale di indirizzo;
- b) Il Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo;
- c) Le Commissioni di Lavoro, quali organi operativi.

Art. 4 L'Assemblea

a) **Composizione**

L'Assemblea è costituita da:

- tutti i residenti nel Comune di Narbolia di età compresa tra i quindici e i trenta anni che ne abbiano fatto richiesta, mediante compilazione dei moduli allegati (modulo di iscrizione e modulo di candidatura).
- un rappresentante per ognuna delle organizzazioni giovanili che operano sul territorio Comunale, con diritto di voto;
- il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Giovanili e un Consigliere Comunale di Minoranza, senza diritto di voto.

b) **Adesione**

I giovani che intendono far parte dell'Assemblea devono fare una richiesta al Consiglio Direttivo sulla base della modulistica che verrà predisposta da parte degli Uffici Comunali. La richiesta si intende accettata una volta verificati dal Consiglio Direttivo i requisiti di ammissibilità (età residenza nel Comune di Narbolia).

c) **Competenze**

L'Assemblea nomina il Consiglio direttivo, nelle sue differenti funzioni, attraverso una votazione a scrutinio segreto, su ciascuna delle cariche. In caso di presentazione di una sola candidatura per ogni funzione, l'Assemblea può decidere di votare in modo palese. L'Assemblea può sostituire un componente del Consiglio direttivo. Spetta all'Assemblea:

- Eleggere il Consiglio direttivo;
- Deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;
- Deliberare un programma generale delle attività.

Ogni attività proposta è approvata con votazione a maggioranza semplice dei Componenti l'Assemblea.

Art. 5 Il Consiglio Direttivo

a) Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Referenti delle Commissioni di Lavoro.

Ogni componente del Consiglio Direttivo è espressione di tutta la Consulta.

b) Competenze

Il Consiglio direttivo attua il programma discusso e deliberato in assemblea attraverso:

- L'utilizzo di finanziamenti e di risorse;
- Attività di ricerca;
- La promozione di attività culturali;
- Rapporti con altre associazioni e consulte

Il Consiglio Direttivo approva le attività e le proposte con voto a maggioranza semplice.

c) Durata

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. I Consiglieri del Direttivo durano in carica due anni e alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti.

d) Decadenza

I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive senza adeguata giustificazione.

Art. 6 Il Presidente

Il Presidente rappresenta la Consulta, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. In caso di assenza del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

Art. 7 Il Segretario

Segretario, redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nel verbale devono essere riportate le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e messo a disposizione dell'Assemblea. In caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina un suo sostituto.

Art. 8 Il Tesoriere

Il Tesoriere si occupa di custodire, erogare e rendicontare sui finanziamenti gestiti dalla Consulta.

Art. 9 Le Commissioni di Lavoro

Le Commissioni di lavoro sono nominate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo e sono composte da un numero adeguato di componenti.

CAPO III FUNZIONAMENTO

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è riunita ordinariamente dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente ogni volta se ne ravvisi la necessità. L'Assemblea deve essere riunita comunque quando ne faccia richiesta almeno il 20% dei suoi componenti.

La seduta dell'Assemblea è valida se è presente in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire a mezzora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori, senza diritto di voto, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Segretario o funzionari Comunali.

Possono prendere parte alle riunioni dell'Assemblea, senza esercitare il diritto di voto, anche i residenti nel Comune di Narbolia di età superiore ai trent'anni, consensualmente alla volontà unanime dei componenti dell'Assemblea.

Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Art. 11 Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente in qualsiasi momento o almeno dalla metà dei componenti ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti.

Art.12 Insediamento

La Consulta è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili.

Art. 13 Sede

La Consulta ha sede presso i locali del Comune.

In tale sede hanno luogo le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo della Consulta.

La disponibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal competente organo Comunale.

Art. 14 Durata

La Consulta è istituita a tempo indeterminato.

Art. 15 Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, sentita l'Assemblea della Consulta.

L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La modificazione deve essere ratificata dal Consiglio Comunale.

Art. 16 Regolamento

La Consulta può darsi un proprio regolamento interno, integrativo al presente Statuto e nel rispetto delle norme contenute in esso, con apposito atto approvato dall'Assemblea.

Art. 17 Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda oltre che al buon senso, alle leggi, alle normative ed ai regolamenti vigenti.